



Regione Siciliana

Ordinanza n. 08/Rif del 28 novembre 2014

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013 -

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)";



Regione Siciliana

- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”*;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *“criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005”*;
- Visto** il D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare, **l'articolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *“i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”*; **l'articolo 178** (Principi) secondo cui: *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*; **l'articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: *“lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”*; **l'articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 7**, sancisce quanto segue: *“le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”*;
- Visto** Il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), art. 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e art. 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- Considerato** che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;



Regione Siciliana

- Vista** l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;
- Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce che *"il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ..."*;
- Considerato** che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante Circolare 6 agosto 2013, formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla Circolare dello stesso Ministero del 30 giugno 2009 ed in particolare affermava che: *"le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia"*;
- Considerato** che la citata Circolare 6 agosto 2013 (*Ammissibilità in discarica dei rifiuti trito vagliati - Superamento circolare 30 giugno 2009*), costituisce a sua volta, un richiamo – sollecito precipuamente indirizzato alle Regioni, le quali debbono *"osservare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie"*;
- Considerato** che con provvedimento n. 857 del 10 ottobre 2013 il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti ex O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887 e D.L. 43/2013 ha dettato specifiche disposizioni al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilendo specifiche tempistiche per l'adeguamento dell'impiantistica esistente alle nuove direttive ministeriali;
- Considerato** che diversi gestori di impianti, finalizzati alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato specifiche procedure di evidenza pubblica per l'appalto di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo che comprendono la realizzazione di specifici impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione mentre per le piattaforme pubbliche site nel Comune di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori;

Considerato che per alcuni appalti sopracitati risultano in fase di aggiudicazione i lavori da parte delle relative commissioni giudicatrici mentre per altri risultano in corso i lavori come la realizzazione della VI vasca della discarica di Bellolampo e dell'Impianto di trattamento meccanico biologico servizio della stessa;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è in corso di emissione il decreto di Valutazione Ambientale Strategica essendo scaduti sia i termini della consultazione pubblica ed essendo stato emesso il parere della competente Commissione Tecnica VIA-VAS presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati e dell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 la capacità di trattamento impiantistica limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni ad oggi di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di ingenti quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di semplici impianti di triturazione e deferrizzazione,

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio - economico locale, non possa che discendere sia dalle previsioni e dagli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, dalla piena operatività e dalle competenze delle SRR nonché dalle necessità impiantistiche previste dai Piani



Regione Siciliana

d'ambito in corso di predisposizione da parte delle stesse e sulla base dei quali sarà possibile aggiornare il Piano regionale dei Rifiuti approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Osservato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l., presso il quale viene trattata anche la frazione organica proveniente dall'impianto di servizio dell'altra discarica presente nel territorio della Provincia di Catania, gestita dalla Oikos S.p.A., raggiungerà la capacità annuale autorizzata pari a 315.000 tonn/die;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS 901/11, è ad oggi oggetto di diffida *ex art. 29 decies* del D.Lgs. n. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che la diffida prevede lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 *aié*, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 *aié* rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio, della durata di tre mesi;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.200 ton/die;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 800 ton/die di rifiuti tal quali;



Regione Siciliana

- Considerato** che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determina la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 3.000 ton/die di rifiuti;
- Considerato** che, ad oggi, come emerge dalla specifica relazione predisposta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non esiste una disponibilità di conferimento per tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale i quali non sarebbero comunque dotati di adeguati impianti di trattamento biologico;
- Ritenuto** necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O₂ kg SV⁻¹ h⁻¹ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/11;
- Ritenuto** che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- Ritenuto** che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 settembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente ed in particolare ad ordinare alla Sicula Trasporti S.p.A., "(...) fino al 31 dicembre 2014 con decorrenza immediata, in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/2011 ed al provvedimento di diffida emanato dal competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014 (...)";



Regione Siciliana

- Visto** il decreto emesso in data 23 ottobre 2014 con il quale il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ha disposto il sequestro preventivo della discarica sita nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME) gestita dalla Tirrenoambiente S.p.A., poiché lo stesso sito è stato qualificato "pericoloso" dall'Autorità Giudiziaria;
- Considerato** che in ragione del suddetto decreto di sequestro preventivo sono stati inibiti, sin dal 03 novembre 2014 e al momento *sine die*, i conferimenti dei rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);
- Considerato** che presso l'impianto di Mazzarà Sant'Andrea (ME) al momento conferivano circa cento comuni per un ammontare totale di rifiuti di circa 700 ton/die;
- Considerato** che il mancato ingresso dei suddetti Comuni sta comportando una grave emergenza rifiuti nel territorio della Provincia di Messina e nel territorio di numerosi Comuni della Provincia di Palermo;
- Considerato** che la situazione emergenziale nella Provincia di Messina è ancora più grave poiché presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea conferiva i propri rifiuti la Città di Messina;
- Preso atto** che permane, ad oggi, l'impossibilità per detti Comuni di conferire i propri rifiuti presso altri impianti siti nel territorio regionale;
- Preso atto** di quanto rappresentato in merito alla necessità di individuare discariche alternative per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni cui è stato inibito l'accesso all'impianto sito in Mazzarà Sant'Andrea (ME) e in attesa che gli stessi rifiuti possano essere avviati allo smaltimento con le procedure ordinarie presso altri impianti autorizzati;
- Vista** la vigente Ordinanza contingibile ed urgente *ex art.* 191 del D.Lgs. n. 152/2006 del Presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 6 novembre 2014, con scadenza il 05 dicembre 2014, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale sono state adottate "misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013";
- Vista** la nota prot. n. 1618 del 24 novembre 2014 con la quale la ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. comunicava che per ultimare il "modulo 7" della discarica necessitano 45/60 giorni lavorativi di cui 7/10 giorni di monitoraggio delle criticità geomorfologiche;





Regione Siciliana

- Vista** la nota prot. n. 1633 del 25 novembre 2014 con la quale la Ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. comunica che è impossibilitata a consentire il conferimento di rifiuti già a partire dal 26 novembre 2014 per un periodo presumibilmente di 45 giorni;
- Vista** la nota prot. n. 48188 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale è stato chiesto alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. un dettagliato cronoprogramma delle lavorazioni da effettuare per il completamento della nuova vasca nonché la data di riapertura della discarica stessa;
- Considerato** che la quantità di rifiuti urbani conferiti presso l'impianto di Siculiana (AG) è di circa 1300 tonnellate/die e comprende circa 100 comuni appartenenti a diverse provincie;
- Considerato** che a causa del mancato conferimento alcuni Comuni quali Agrigento, Caltanissetta, Marsala, Alcamo ed altri sono già in emergenza igienico-sanitaria;
- Considerato** che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione fra ambiti territoriali e relativi impianti ad essi asserviti;
- Ritenuto** che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti che ad oggi sono sui territori comunali e che in atto ha determinato lo stato di emergenze igienico-sanitario;
- Ritenuto** che tali forme speciali di gestione dovranno essere comunque attivate per un periodo limitato di tempo;
- Considerato** che comunque è necessario mantenere, nelle more dell'implementazione della impiantistica regionale a servizio del ciclo integrato dei rifiuti, di cui alla Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013, il livello percentuale medio della biostabilizzazione dei rifiuti ad oggi effettuato;
- Visto** la nota prot. n. 47555 del 25 novembre 2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha convocato una riunione tecnica con gli Organi di controllo (ASP, ARPA e Libero Consorzio di Comuni già Provincia Regionale) della Provincia di Trapani per richiedere un parere circa la eventualità di emettere una ordinanza contingibile ed urgente relativamente agli impianti siti nel territorio della Provincia di Trapani;
- Visto** la nota prot. n. 47556 del 25 novembre 2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha convocato una riunione tecnica con gli Organi di controllo (ASP, ARPA e Libero Consorzio di Comuni già Provincia Regionale) della Provincia di Palermo per richiedere un parere circa la eventualità di



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

emettere una ordinanza contingibile ed urgente relativamente agli impianti siti nel territorio della Provincia di Palermo;

Visto la nota prot. n. 47558 del 25 novembre 2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha convocato una riunione tecnica con gli Organi di controllo (ASP, ARPA e Libero Consorzio di Comuni già Provincia Regionale) della Provincia di Agrigento per richiedere un parere circa la eventualità di emettere una ordinanza contingibile ed urgente relativamente agli impianti siti nel territorio della Provincia di Agrigento;

Visto la nota prot. n. 47559 del 25 novembre 2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha convocato una riunione tecnica con gli Organi di controllo (ASP, ARPA e Libero Consorzio di Comuni già Provincia Regionale) della Provincia di Catania per richiedere un parere circa la eventualità di emettere una ordinanza contingibile ed urgente relativamente agli impianti siti nel territorio della Provincia di Catania;

Visto la nota prot. n. 47563 del 25 novembre 2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha convocato una riunione tecnica con gli Organi di controllo (ASP, ARPA e Libero Consorzio di Comuni già Provincia Regionale) della Provincia di Caltanissetta per richiedere un parere circa la eventualità di emettere una ordinanza contingibile ed urgente relativamente agli impianti siti nel territorio della Provincia di Caltanissetta;

Visto il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 26 novembre 2014 con ARPA-Trapani e Provincia di Trapani presenti esprimevano parere favorevole circa l'aumento provvisorio della quantità di rifiuti in ingresso all'impianto gestito dalla Trapani Servizi per un quantitativo pari a circa 200 tonnellate/die in aumento rispetto agli attuali conferimenti in entrata;

Visto il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 26 novembre 2014 con ARPA-Palermo, ASP Palermo, e Provincia di Palermo presenti esprimevano parere favorevole circa l'aumento provvisorio della quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di Bellolampo gestito dal RAP S.p.A. per un quantitativo pari a circa 200 tonnellate/die alle seguenti condizioni: il gestore dovrà garantire che le modalità, gli orari e i percorsi interni effettuati dai mezzi conferiti, non interferiscano con le attività di cantiere presenti nel sito (TMB e VI vasca), né rallentino le attività di conferimento dei mezzi provenienti dalla città di Palermo; individuare un'area, nell'ambito del VI settore, oggi in utilizzo, da destinarsi esclusivamente all'abbancamento dei rifiuti provenienti da Palermo; a comunicare agli organi di controllo, con cadenza

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

settimanale, i quantitativi smaltiti suddetti rifiuti; nonché hanno espresso parere favorevole a reiterare per trenta giorni la ordinanza n. 7/rif con riferimento alla discarica di Castellana;

- Visto** il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 26 novembre 2014 con ARPA-Agrigento e Provincia di Agrigento presenti prendevano atto dell'impossibilità di continuare a conferire i rifiuti presso la discarica di Siculiana;
- Visto** il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 27 novembre 2014 con ARPA-Calatanissetta, ASP Calatanissetta e Provincia presenti si esprimevano negativamente sulla riapertura delle vasche C/D chiedendo di avviare interventi di MISE sulla discarica;
- Visto** la nota prot. n. 48018 del 27 novembre 2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti nell'annullare l'incontro precedentemente convocato con gli Organi di controllo (ASP, ARPA e Libero Consorzio di Comuni già Provincia Regionale) della Provincia di Catania, chiedeva loro di esprimersi in merito alla permanenza delle condizioni tecniche, ambientali ed igienico-sanitarie che hanno portato alla emissione del provvedimento n. 7/Rif del 6 novembre 2014;
- Vista** la nota prot. n. 74033 del 28 novembre 2014 con la quale la Provincia regionale di Catania, sentiti per le vie brevi la Struttura Territoriale ARPA di Catania che esprime parere favorevole a confermare e reiterare di 30 giorni l'Ordinanza n. 7/Rif del 6 novembre 2014;
- Vista** la nota prot. n. 74051 del 28 novembre 2014 che ad integrazione della suddetta nota conferma il parere favorevole purché sia mantenuto il livello di manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento nonostante l'incremento della turnazione;
- Vista** la nota prot. n. 48340 del 28 novembre 2014 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prendendo atto dei pareri sopra menzionati comunicava di aver valutato ogni possibile intervento utile ad evitare soluzioni di continuità nella raccolta e conferimento dei rifiuti alla luce delle criticità sopra indicate;
- Vista** la Ordinanza del Sindaco ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 226 del 01 agosto 2014 recante autorizzazione in deroga per il conferimento dei rifiuti presso il IV settore della sesta vasca nella piattaforma logistica di Palermo;
- Vista** la nota prot. n. 48222 del 28 novembre 2014 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua ed i Rifiuti chiede alla RAP S.p.A. quanto sia incrementabile la potenzialità di abbancamento giornaliero fermo restando le procedure di pretrattamento oggi attuate e se sia possibile ampliare lo stesso



Regione Siciliana

pretrattamento mediante implementazione dell'impiantistica (tritovagliatori mobili) disponibili nella piattaforma;

Vista la disponibilità espressa per le vie brevi dal Presidente di RAP S.p.A. sulla base di quanto previsto dalla Ordinanza del Sindaco di Palermo n. 266 del 01.08.2014 sulla possibilità di far conferire altri Comuni rispetto alla Città di Palermo;

Visto il D.D.G. n. 385 del 09 giugno 2011, con la quale la discarica di c.da Balze di Cetta nel Comune di Castellana Sicula (PA) risulta autorizzata alla ricezione e smaltimento di rifiuti urbani per una quantità massima giornaliera di 70 tonnellate;

Considerato che anche nella Provincia di Palermo si è proceduto ad una valutazione degli impianti presenti nelle medesima provincia convocando gli organi di controllo territorialmente competenti in un incontro tenutosi in data 26 novembre 2014 nel quale gli organi di controllo hanno espresso parere favorevole a reiterare per la discarica di Castellana Sicula (PA) gli effetti dell'Ordinanza n. 7/rif del 6 novembre 2014;

Considerato che con nota del 3 novembre 2014 il Responsabile tecnico dell'impianto IPPC Ing. Giuseppe Di Martino, messa agli atti dell'incontro tecnico tenutosi con gli organi di controllo della Provincia di Palermo, ha attestato che, a seguito della disponibilità di un nuovo tritovagliatore a servizio dell'impianto di discarica della capacità di trattamento di 30 tonnellate/die, sia tecnicamente fattibile, nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, procedere al trattamento e al successivo abbancamento in discarica di una quantità pari ad ulteriore 30 tonnellate/die sino alla quantità complessiva di 100 tonnellate/die;

Acquisito la presa d'atto dell'attestazione, emessa da parte del Responsabile tecnico dell'impianto IPPC dell'impianto di Castellana Sicula, da parte degli organi di controllo provinciali nella riunione tecnica presso gli Uffici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti giusta verbale tenutasi in data 4 novembre 2014;

Ritenuto di dover assicurare la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni territorialmente vicini alla stessa discarica di Castellana Sicula la cui interruzione determinerebbe gravi problemi igienico-sanitari e che pertanto sussistono le condizioni di emergenza per le quali si rende necessario procedere all'emissione dei relativi atti previsti dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che dal medesimo incontro è scaturito che nella discarica di Sciacca non è possibile conferire ulteriori rifiuti oltre i conferimenti giornalieri previsti;

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ritenuto che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro definitivo della materia commissariata agli enti ordinariamente competenti, mediante il completamento delle iniziative *in itinere* e la risoluzione delle problematiche eventualmente insorte e sopra meglio rappresentate;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Vista e richiamata la Relazione illustrativa prodotta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di trenta giorni dalla data del presente provvedimento:

A) Alla SICULA TRASPORTI S.r.l. di Catania

in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS 901/11 ed al provvedimento di diffida emanato dal competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. 37583 del 30/09/2014:

- a) l'incremento per un quantitativo di circa 750 tonnellate/die di rifiuti in ingresso;



Regione Siciliana

- b) l'utilizzo di tutte le aie dell'impianto di trattamento biologico, ad eccezione di quelle interessate dalla sperimentazione imposta con il provvedimento del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30/09/2014, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dagli impianti di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, assegnando al rifiuto prodotto, come previsto dall'allegato d) alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- c) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione dovranno essere immediatamente ripristinate le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- d) all'atto del carico di ogni singola aia dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- e) qualora non già in essere, dovrà essere effettuata la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- f) dovrà essere garantita la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale



Regione Siciliana

proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti.

- g) la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.
- h) la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto f) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta;

B) Alla OIKOS S.p.A. di Catania.

- a) Per gli effetti di quanto previsto nella Ordinanza n. 7/rif/2014 relativamente inerenti alla tritovagliatura di derogare ai quantitativi previsti dal decreto AIA n. 661/2008 fino a 1040 tonnellate/die e per gli effetti della presente ordinanza in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003 e al decreto AIA n. 661/2008 esclusivamente per gli aspetti inerenti la biostabilizzazione. Restano salve le prescrizioni indicate nella nota della Provincia Regionale di Catania prot. n. 68035 del 05.11.2014, nella nota di ARPA-ST Catania



Regione Siciliana

prot. n. 70377 del 5 novembre 2014, nella nota prot. n. 74033 e 74051 del 28 novembre 2014 della Provincia Regionale di Catania e della nota prot. n. 124670 del 28 novembre 2014 della ASP Catania;

C) Alla CATANZARO COSTRUZIONI S.p.A. di Favara (AG).

- a) di predisporre ogni utile iniziativa al fine di completare nel più breve tempo possibile i lavori di realizzazione della nuova vasca della discarica sita nel Comune di Siculiana (AG) e notificare il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti circa il cronoprogramma delle lavorazioni da si stanno effettuando per il completamento della nuova vasca nonché sulla data di riapertura della discarica;

D) Alla ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. di Castellana Sicula (AG).

- a) Il conferimento dei rifiuti solidi urbani per una quantità massima ulteriore di 30 tonnellate/die presso la discarica sita nel Comune di Castellana Sicula (AG) in C.da Balze di Cetta, in deroga alla limitazione di 70 tonnellate/die di rifiuti conferibili imposta dal decreto AIA n. 385 del 09 giugno 2011 elevando la quantità massima accettabile all'impianto di pretrattamento a servizio della discarica a 100 tonnellate/die. Gli organi di controllo territorialmente competenti dovranno effettuare adeguata verifica degli standard di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità in discarica.

E) Alla RAP S.p.A. di Palermo (PA).

- a) Il conferimento dei rifiuti solidi urbani per una quantità massima di 200 tonnellate/die presso la discarica sita nel Comune di Palermo in località Bellolampo, per Comuni diversi dalla Città di Palermo, nel rispetto della Ordinanza del Sindaco di Palermo ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 n. 226 del 01 agosto 2014 specificatamente per gli aspetti di cui al punto 2) ed in ossequio al punto 11) dell'art. 4 del decreto AIA n. 1348 del 9 agosto 2013, attivando misure di mitigazione ambientale al fine di superare le criticità espresse dagli Organi di controllo ed in particolare: *"il gestore dovrà garantire che le modalità, gli orari e i percorsi interni effettuati dai mezzi conferiti, non interferiscano con le attività di cantiere presenti nel sito (TMB e VI vasca), né rallentino le attività di conferimento dei mezzi provenienti dalla città di Palermo; individuare un'area, nell'ambito del VI settore, oggi in utilizzo, da destinarsi esclusivamente all'abbancamento dei rifiuti provenienti da*



Regione Siciliana

Palermo; a comunicare agli organi di controllo, con cadenza settimanale, i quantitativi smaltiti suddetti rifiuti". Gli organi di controllo territorialmente competenti dovranno effettuare adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità in discarica.

F) Alla ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. di Gela (CL).

- a) di incrementare la tritovagliatura effettuata e quindi il conferimento giornaliero, sino a un totale massimo di ulteriori 100 tonn/*die* rispetto a quanto alla data odierna ivi conferiti, presso la discarica di Gela (CL) in contrada Timpazzo, per un periodo di 30 giorni entro i quali termini dovrà essere effettuata, da parte degli organi di controllo territorialmente competenti, adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità;

G) Alla TRAPANI SERVIZI S.p.A. di Trapani (TP).

- a) di incrementare la tritovagliatura effettuata e quindi il conferimento giornaliero, sino a un totale massimo di ulteriori 200 tonn/*die* rispetto a quanto alla data odierna ivi conferiti, presso la discarica di Trapani (TP) per un periodo di 30 giorni entro i quali termini dovrà essere effettuata, da parte degli organi di controllo territorialmente competenti, adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità.

H) Alla SO.GE.I.R. S.p.A. di Sciacca (AG).

- a) di incrementare la tritovagliatura effettuata e quindi il conferimento giornaliero, sino a un totale massimo di ulteriori 20 tonn/*die* rispetto a quanto alla data odierna ivi conferiti, presso la discarica di Sciacca (AG) per un periodo di 30 giorni entro i quali termini dovrà essere effettuata, da parte degli organi di controllo territorialmente competenti, adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità indicati nel verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso il dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in data 26 novembre 2014 così come riportato nelle premesse.

I) Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

- a) Al fine di risolvere emergenze igienico sanitarie ed ambientali e a seguito della chiusura dell'impianto di smaltimento sito in Mazzarà Sant'Andrea, di attivare e verificare ogni ulteriore e possibile conferimento



Regione Siciliana

presso altri impianti esistenti sul territorio regionale al fine di permettere il conferimento della totalità dei rifiuti prodotti nel territorio regionale.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento regionale dell'Ambiente, Dipartimento Regionale della Sanità, all'ARPA Sicilia e alle tutte le strutture territoriali, a tutti i Liberi Consorzi di Comuni ex Provincia regionale del territorio regionale, a tutte le ASP del territorio regionale, alla Sicula Trasporti S.r.l., alla OIKOS S.p.A., alla Alte Madonie Ambiente S.p.A., alla SO.GE.I.R. S.p.A., alla TRAPANI SERVIZI S.p.A., alla ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., alla RAP S.p.A., alla Catanzaro Costruzioni S.p.A., ed a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza.
- La pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale del 12 agosto 2014 n. 21, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

* * * *

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

